



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 3 deliberazione G.R. n. 25/37 del 3.7.2007

**ARGEA Sardegna
Statuto dell'Agenzia Regionale sarda
per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura**

Art. 1

Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazioni degli Aiuti in Agricoltura (ARGEA Sardegna), di seguito denominata "Agenzia", istituita dall'articolo 20 e seguenti della Legge regionale 8 agosto 2006 n.13, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile e gestionale.
2. L'Agenzia ha sede legale a Oristano.

Art. 2

Fini istituzionali e competenze

1. L'Agenzia è strumento tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di politiche agricole e della pesca, svolgendo tutte le funzioni e compiti ad essa attribuite in materia.
2. L'Agenzia adotta tutte le iniziative di livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale utili al perseguimento dei fini di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i monitoraggi, le valutazioni e i controlli previsti per il corretto svolgimento delle attività e per il perseguimento dei risultati di gestione.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998 n.31 e successive modifiche e integrazioni, e dai principi e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di finanziamenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
5. All'Agenzia sono attribuite ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/2006 le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti, contributi e premi finanziati e cofinanziati da Unione Europea, Stato e Regione a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.
6. L'Agenzia svolge la funzione di organismo gestore, di organismo pagatore e di organismo di controllo in materia di finanziamento della politica agricola comunitaria e della pesca, in modo particolare ai sensi del Regolamento (CE) n.885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA, del FEASR e del FEP, e ai sensi del Regolamento (CE) n.883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
7. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore l'Agenzia provvede:
 - a) all'autorizzazione dei pagamenti;
 - b) all'esecuzione dei pagamenti;
 - c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
 - d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Amministrazione regionale, con l'Amministrazione statale, con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e con la Commissione Europea;
 - e) a garantire il raccordo con l'Amministrazione statale e con AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
 - f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione Europea sull'andamento della gestione.
8. L'Agenzia ha altresì la competenza in materia di ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di aiuto inoltrate dalle imprese agricole e ittiche in ambito regionale, nonché ogni altra attività gestionale ed ispettiva specificamente demandata dalla Giunta regionale;
9. L'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato competente in materia di agricoltura e pesca, esercita funzioni ispettive e di controllo in materia agricola, ittica e fitosanitaria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. L'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale.
11. L'Agenzia gestisce le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria.

Art.3 Qualità dei servizi

1. L'Agenzia esercita le attività di cui ai precedenti articoli adottando procedure informatizzate coerenti con le esigenze nazionali e comunitarie e con le direttive impartite dalla Giunta regionale nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Autonoma della Sardegna;
2. L'Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni, anche finalizzato all'ottenimento di certificazioni di qualità, e adotta la carta dei servizi con la quale individua i criteri per la definizione degli standard e per la misurazione della qualità dei servizi resi.

Art. 4 Indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone i programmi, annuali e pluriennali, di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dall'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28 della L.R. 8 agosto 2006, n.13.
2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile. Il bilancio dell'Agenzia è certificato da Società di Revisione Contabile iscritto al Registro di Revisione Contabile ex decreto legislativo n. 88/92.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse ittiche, approva i seguenti atti riferiti all'Agenzia:
 - a) Statuto;
 - b) regolamenti interni;
 - c) bilanci di previsione e consuntivi;
 - d) programmi annuale e pluriennale;
 - e) atti di indirizzo e direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
 - f) pianta organica.
4. L'Agenzia è sottoposta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
5. L'Agenzia istituisce e organizza inoltre il sistema di controlli di secondo livello sui finanziamenti erogati.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;

Art. 6 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:
 - a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
 - b) dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi avvalendosi di un ufficio di staff retto da un dirigente;
 - c) ha le competenze amministrative, finanziarie e di bilancio previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché quelle previste dal presente Statuto;
 - d) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
 - e) adotta la pianta organica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
 - g) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
 - h) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
 - i) predispose il bilancio e il rendiconto generale delle entrate e delle spese relative al funzionamento dell'Agenzia;
 - j) adotta specifici manuali e modelli procedurali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui alle precedenti lettere e), f) e i) devono essere approvati dalla Giunta regionale.
 3. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006 n. 13.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ordinari iscritti al Registro dei revisori ufficiali, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni.
3. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
4. Il collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione;
5. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia o dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre.
6. Le riunioni del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio custodito presso l'Agenzia.

Art. 8

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
 - a) Aree di coordinamento;
 - b) Servizi;
 - c) Unità organizzative.
2. Sono istituite le seguenti Aree di coordinamento:
 - a) Area di coordinamento istruttorie, con competenze in materia di coordinamento delle attività di ricezione e istruttoria delle domande di finanziamento presentate dalle imprese agricole e ittiche regionali a valere su programmi comunitari, nazionali e regionali; predisposizione e pubblicazione dei bandi di finanziamento, in accordo con l'Assessorato competente in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura; coordinamento dei rapporti con gli organismi delegati stabiliti dalle convenzioni approvate dalla Giunta regionale;
 - b) Area di coordinamento attività ispettive, con competenze in materia di controlli in loco sulle domande di finanziamento presentate dalle imprese agricole e ittiche regionali a valere su programmi comunitari, nazionali e regionali; verifiche ispettive richieste dalla Regione; attività ispettiva in materia fitosanitaria; cura e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole; cura e gestione del registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale affidati dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura; monitoraggio intermedio sull'attuazione delle misure;
 - c) Area di coordinamento erogazioni e dei controlli, con competenze in materia di: Organismo Pagatore; liquidazione e pagamento delle domande di finanziamento, rapporti con AGEA e con istituti di credito; coordinamento del sistema informativo; audit interno ed esterno dell'Agenzia attraverso la verifica della legittimità delle procedure, della regolarità delle spese, la chiara separazione delle funzioni gestionali da quelle di controllo, l'applicazione dei programmi di Controllo Interno di gestione relativi alla programmazione delle attività, il controllo sui requisiti degli enti delegati, nonché la certificazione nazionale e comunitaria dei sistemi e delle procedure; rendicontazione finanziaria delle misure di intervento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) Area di coordinamento affari legali, amministrativi e personale, con competenze in materia di amministrazione, organizzazione e formazione del personale; contabilità, bilancio e provveditorato; affari amministrativi; appalti e gare; affari legali e contenzioso; patrimonio; affari generali; protocollo generale e sistemi informativi.
3. Sono istituiti 8 Servizi territoriali con competenza territoriale corrispondente alla delimitazione delle attuali province. Rappresentano la diramazione funzionale delle Aree di coordinamento. Curano le fasi di ricezione, gestione e proposta di liquidazione delle domande di adesione alle misure regionali, nazionali e comunitarie in campo agricolo e ittico affidate all'Agenzia, effettuano le attività ispettive e di controllo in loco, predispongono i monitoraggi fisici e finanziari su base territoriale, aggiornano l'anagrafe delle aziende agricole, il registro degli aiuti e altri albi ed elenchi di competenza dell'Agenzia, curano gli aspetti amministrativi e di gestione del personale per quanto di competenza.

Art. 9

Personale e dotazioni strumentali

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni affidategli dalla Legge, è dotata di beni e personale provenienti dall'Amministrazione Regionale, da Agenzie e da Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dall'Art. 32, comma 3 della legge regionale n. 13/2006.

Art. 10

Organizzazione degli uffici

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva, nella legge regionale n. 31/98 e nel presente statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 11

Organismi delegati

1. L'Agenzia, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo gestionale e pagatore dei finanziamenti della politica agricola, può stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento di compiti di propria competenza anche ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/99 e successive modifiche e integrazioni e di quelli previsti dalla legislazione regionale.
2. Le suddette convenzioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assessorato competente in materia di agricoltura e pesca.

Art. 12

Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
 - a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
 - b) i proventi derivanti da contributi ottenuti ovvero da contratti stipulati con organismi pubblici o privati;
 - c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) ogni altro introito.